

Articolo 1 - Costituzione dell'Ente Bilaterale

Per contribuire allo sviluppo dell'impresa artigiana toscana è costituita sulla base degli Accordi Interconfederali tra le Organizzazioni dell'Artigianato CNA TOSCANA – CONFARTIGIANATO IMPRESE TOSCANA - CASARTIGIANI TOSCANA e le Organizzazioni dei Sindacati dei lavoratori CGIL TOSCANA - CISL TOSCANA - UIL TOSCANA (di seguito definite per abbreviazione, congiuntamente, le **“Organizzazioni costituenti”** e, singolarmente, l'**“Organizzazione costituente”**) un'Associazione ai sensi del Capo III, Titolo II, del Codice Civile, denominata: EBRET - Ente Bilaterale dell'Artigianato Toscano.

Articolo 2 - Funzioni, compiti e scopi dell'EBRET

L'EBRET, che non ha fini di lucro, adempie alle proprie funzioni, indicate nel presente Statuto, in favore di dipendenti e di imprese del territorio toscano rientranti nella sfera di applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dei settori artigiani o comunque iscritti all'EBRET.

In particolare, l'EBRET può assolvere ai seguenti compiti:

- erogare prestazioni ai lavoratori delle imprese iscritte all'associazione, secondo i criteri e le modalità fissate nel Regolamento delle Prestazioni;
- erogare prestazioni agli imprenditori e per il sostegno alle imprese, secondo i criteri e le modalità fissate nel Regolamento delle Prestazioni;
- assicurare i supporti operativi alla funzionalità degli strumenti del sistema bilaterale dell'artigianato;
- organizzare e strutturare un sistema conoscitivo sulla bilateralità e sul tessuto economico toscano, anche mediante attività promozionali, editoriali, studi, ricerche, osservatori, nonché raccolta ed elaborazioni di dati per fini statistici;
- attuazione dei compiti e degli scopi che le Organizzazioni costituenti, di comune accordo, decideranno di attribuire all'EBRET.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'EBRET potrà dotarsi delle necessarie risorse e strutture.

Previo assenso delle Organizzazioni costituenti, l'EBRET potrà inoltre assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie, finanziamenti diretti o indiretti tanto in proprio che per conto terzi e quindi amministrare e gestire tali partecipazioni.

Articolo 3 - Sede e durata

L'EBRET ha la sua sede in Firenze.

La durata dell'EBRET è indeterminata nel tempo.

Articolo 4 - Rappresentanza legale

La rappresentanza legale dell'EBRET spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua forzata assenza o provato impedimento, temporaneamente ad un consigliere nominato dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 5 - Prestazioni

L'erogazione delle attività e delle prestazioni da parte dell'EBRET è subordinata al regolare versamento dei contributi alla bilateralità e nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito di ciascuna tipologia prestazionale, secondo quanto sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo Articolo 11.

Le prestazioni cessano con:

- decesso del beneficiario;
- cessazione delle prestazioni gestite dall'EBRET;
- superamento delle risorse disponibili;
- passaggio del lavoratore alle dipendenze di un datore di lavoro per il quale non sussistano le condizioni di cui all'art. 2 del presente Statuto o che, di fatto, non ottemperi agli adempimenti previsti dallo Statuto;
- la cessazione del rapporto di lavoro per il quale sussistevano le condizioni di assistenza;
- il mancato versamento dei contributi, secondo le modalità stabilite dal Regolamento delle Prestazioni;
- la cessazione a qualsiasi titolo dell'impresa artigiana (fatto salvo i casi di continuazione dell'esercizio aziendale nell'ambito di una procedura concorsuale e/o di altra procedura di risoluzione della crisi di impresa).

Articolo 6 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo paritetico di rappresentanza delle Organizzazioni costituenti indicate all'art. 1, le quali nominano ciascuna un rappresentante effettivo ed un supplente.

I rappresentanti nominati restano in carica per tre esercizi con scadenza dell'incarico alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario relativo all'ultimo esercizio dell'incarico, non possono delegare il proprio ufficio, salvo che per comprovato impedimento personale.

Nel caso in cui un componente dell'Assemblea dei Soci cessi, per qualsiasi motivo (ivi inclusa la revoca dell'incarico da parte dell'Organizzazione costituente che lo ha designato), dalla propria

carica prima della relativa scadenza, il rappresentante (designato dalla Organizzazione costituente) che subentra in sua sostituzione resta in carica fino al completamento dell'incarico che era stato attribuito al suo predecessore.

Al Presidente dell'Assemblea dei Soci possono essere corrisposti indennizzi o rimborsi spese, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

La cessazione dell'Assemblea dei Soci per scadenza del termine, ovvero nei casi di revoca o dimissioni anticipate dei suoi componenti, ha effetto dal momento in cui l'organo stesso è stato ricostituito.

Articolo 7 - Presidente dell'Assemblea dei Soci

All'atto dell'insediamento l'Assemblea elegge tra i propri membri il Presidente, che resta in carica fino a quando rimane in carica l'Assemblea che lo ha eletto.

Il Presidente dell'Assemblea convoca l'Assemblea, ne dirige i lavori, assicurando il corretto svolgimento delle attività assembleari ed il rispetto dei compiti e delle attribuzioni della stessa.

Al Presidente dell'Assemblea dei Soci si applica altresì quanto previsto al terzo capoverso dell'articolo precedente. In tal caso, l'Assemblea dei Soci dovrà essere convocata senza indugio per la nomina della carica di Presidente.

Articolo 8 - Compiti dell'Assemblea dei Soci

Sono compiti dell'Assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto economico e finanziario;
- b) la definizione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, della progettualità specifica relativa alle problematiche inerenti all'attività dell'EBRET ed a quanto le Organizzazioni costituenti intenderanno sviluppare riguardo alla Bilateralità;
- c) deliberazioni relative all'acquisto e/o vendita di immobili, ovvero l'edificazione di complessi immobiliari.
- d) le deliberazioni relative alle modifiche al presente Statuto.

Articolo 9 - Convocazione e deliberazioni dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno ovvero ogni qual volta lo ritiene opportuno il Presidente della stessa ovvero quando è richiesto da almeno i due terzi dei suoi componenti (in tal caso, con l'ordine del giorno da questi proposto).

L'Assemblea per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario può altresì essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove il Presidente dell'Assemblea o gli altri aventi diritto non vi provvedono entro il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 20.

La convocazione dell'Assemblea è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi ai componenti a mezzo fax, posta anche elettronica o qualunque altro mezzo che può comprovare l'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per la riunione. In caso straordinario la convocazione urgente potrà essere diramata riducendo il termine di preavviso a 48 (quarantotto) ore.

La convocazione dovrà contenere luogo, giorno ed ora della riunione, nonché l'elencazione dei punti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal suo Presidente e, in caso di comprovato impedimento, da un altro componente eletto dai presenti.

L'Assemblea è regolarmente costituita e può deliberare con la presenza della maggioranza semplice dei suoi componenti.

Per la validità delle delibere che modificano il presente Statuto è necessaria la presenza di ciascuna delle Organizzazioni costituenti ed il voto favorevole dei due terzi.

Ciascun membro ha diritto ad un voto: le deliberazioni a maggioranza s'intendono adottate, quando siano votate dalla metà più uno dei presenti.

All'Assemblea sono invitati i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori, ed il Direttore con funzioni di segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente (o da colui che ne esercita le funzioni in sua vece) e dal segretario.

Articolo 10 - Consiglio di Amministrazione

L'EBRET è amministrato da un Consiglio di Amministrazione paritetico, composto di sei membri effettivi, dei quali tre designati dalle costituenti Associazioni degli Artigiani e tre dalle costituenti Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori dipendenti.

Il Consiglio di Amministrazione dell'EBRET nomina fra i suoi componenti un Presidente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi ed il loro mandato scade alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario relativo all'ultimo esercizio dell'incarico, salvo revoca o dimissioni anticipate.

La cessazione del Consiglio di Amministrazione per scadenza del termine, ovvero nei casi di revoca o dimissioni anticipate, ha effetto dal momento in cui l'organo stesso è stato ricostituito.

Se un componente del Consiglio di Amministrazione cessa, per qualsiasi motivo (ivi inclusa la revoca del mandato dall'Organizzazione costituente che lo ha designato), dalla propria carica prima della

relativa scadenza, il consigliere che subentra in sua sostituzione resta in carica fino al completamento del mandato che era stato attribuito al suo predecessore.

Il consigliere cessato, se nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione, decadrà dal predetto ufficio ed il Consiglio di amministrazione procederà alla nomina del nuovo Presidente fino alla scadenza del mandato del relativo Consiglio di Amministrazione.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione potranno essere attribuite specifiche deleghe operative.

L'ufficio di consigliere di amministrazione, in via normale, è gratuito e non retribuito. Peraltro al Presidente possono essere corrisposti indennizzi o rimborsi spese, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, che potrà deliberare anche per gli altri componenti del Consiglio eventuali rimborsi o indennizzi delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Articolo 11 - *Compiti e poteri del Consiglio di Amministrazione*

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ed alla gestione dell'EBRET, compiendo gli atti necessari al conseguimento degli scopi statutari, secondo le norme del presente Statuto e del Regolamento delle Prestazioni. Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione di:

- predisporre, di concerto con il Direttore, il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- vigilare sul funzionamento di tutti i servizi dell'EBRET, sia tecnici sia amministrativi;
- gestire le risorse dell'EBRET, secondo le disposizioni di legge, statutarie e regolamentari;
- definire ed adottare il Regolamento delle Prestazioni;
- promuovere le azioni e gli atti (inclusi quelli amministrativi e giudiziari) che riterrà opportuni per il buon funzionamento dell'EBRET;
- provvedere, sentito il parere del Direttore, alla determinazione del personale occorrente al funzionamento dell'EBRET, regolandone il trattamento economico e normativo;
- contrarre mutui, accordare impegni ed ipoteche e consentire iscrizioni, posterogazioni, cancellazioni d'ogni sorta nei pubblici registri ipotecari, censuari o nel G.L. da debito pubblico, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità, anche per la rinuncia d'ipoteche legali, transigere e compromettere in arbitrati o amichevoli compositori, muovere e sostenere liti e recederne, appellare ed accettare giuramenti, nominare procuratori speciali ed eleggere domicili, proporre all'Assemblea dei Soci operazioni di acquisto e/o di vendita aventi ad oggetto immobili, ovvero l'edificazione di complessi immobiliari.

- decidere sugli eventuali reclami nei confronti dell'assistenza prestata ai lavoratori, ai datori di lavoro e alle imprese.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore con voto consultivo.

In riferimento all'art. 11, sesto comma, del D.Lgs. n. 472/1997, l'EBRET assume a proprio carico, anche nei confronti dell'ente impositore e di quelli incaricati della gestione e riscossione dei tributi, il debito per eventuali sanzioni conseguenti a violazioni che gli organi dell'associazione (incluso il Direttore) abbiano commesso nello svolgimento del loro ufficio e nei limiti dei loro poteri. La manleva vale esclusivamente quando i predetti soggetti abbiano commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno all'EBRET.

I componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Direttore vengono manlevati da qualunque responsabilità per gli atti compiuti in ragione del proprio ufficio, fatto salvo per i casi di dolo o di colpa grave.

Articolo 12 - Convocazione e deliberazioni.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta che il Presidente lo ritiene opportuno ovvero ogni volta è richiesto da almeno la metà dei membri del Consiglio o dal Collegio dei Revisori.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi ai componenti a mezzo fax, posta anche elettronica o qualunque altro mezzo che può comprovare l'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per la riunione. In caso straordinario, la convocazione urgente potrà essere diramata riducendo il termine di preavviso a 48 (quarantotto) ore.

Il Presidente, ricevuta la richiesta di convocazione straordinaria, ha l'obbligo di fissare immediatamente la data di convocazione.

La convocazione dovrà contenere luogo, giorno ed ora della riunione, nonché l'elencazione dei punti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito e può deliberare con la presenza dei due terzi dei componenti. Ciascun membro ha diritto ad un voto: le deliberazioni s'intendono adottate quando siano votate dalla metà più uno dei presenti.

Il Collegio dei Revisori può essere invitato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e deve essere presente a quelle relative alla predisposizione del rendiconto economico e finanziario.

Fatto salvo per la convocazione avente come ordine del giorno la predisposizione del rendiconto economico e finanziario, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, anche in mancanza

di formale convocazione, quando vi partecipano tutti i suoi componenti ed è presente o informato dell'adunanza il Presidente del Collegio dei Revisori.

Le Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbale sottoscritto dai consiglieri partecipanti e da un segretario.

Articolo 13 - Presidente

Il Presidente dura in carica tre esercizi, salvo la facoltà di sostituzione di cui all'art. 10 del presente Statuto.

Spetta al Presidente:

- promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di Amministrazione e presiedere alle adunanze;
- sovrintendere alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha il potere di firma nell'ambito di quanto previsto dal presente Statuto.

Articolo 14 - Direttore

Il Direttore ha funzioni e ruolo di dirigente e sovrintende all'attività organizzativa ed amministrativa dell'Ebret.

Previa intesa con le Organizzazioni costituenti, il Direttore viene nominato dal Consiglio di Amministrazione; con analoga procedura, può essere disposta l'eventuale revoca delle sue funzioni.

Articolo 15 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi, di cui uno con funzione di Presidente, e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori legali, nominati dall'Assemblea dei Soci su indicazione delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e delle Associazioni Artigiane costituenti l'EBRET.

In caso di decadenza di un revisore, la sostituzione avverrà con lo stesso criterio previsto per la sua nomina.

I Revisori, sia effettivi sia supplenti, durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

L'incarico del Collegio dei Revisori scade alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario relativo all'ultimo esercizio per il quale era stato conferito l'incarico di revisore, salvo revoca o dimissioni anticipate.

La cessazione del Collegio dei Revisori per scadenza del termine, ovvero nei casi di revoca o dimissioni anticipate, ha effetto dal momento in cui l'organo stesso è stato ricostituito.

Ai Revisori è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare è fissato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori esamina il rendiconto economico e finanziario dell'EBRET per controllarne la corrispondenza nei registri contabili. Esso si riunisce, ordinariamente, una volta ogni sei mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo richiede il Presidente del Collegio ovvero uno dei Revisori.

Articolo 16 - Personale dell'EBRET

Al fine di assicurare il corretto funzionamento degli uffici dell'EBRET il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, sentito il Direttore, l'assunzione del personale ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto.

Articolo 17 - Patrimonio dell'EBRET

Il patrimonio dell'EBRET è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo vengono in proprietà dell'EBRET medesimo;
- dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve ed accantonamenti;
- dalle somme che per qualsiasi altro titolo e previa eventuali autorizzazioni di legge, venissero introitate dall'EBRET.

I capitali amministrati dall'EBRET possono essere impiegati in ogni operazione, anche finanziaria e/o di investimento mobiliare, purché in modo prudentiale e ne siano minimizzati i fattori di rischio, nonché per l'accrescimento dei beni mobili ed immobili destinati alla sempre migliore gestione sociale dell'Ebret.

Tutte le decisioni, che attengono al patrimonio ed all'uso dei capitali dell'EBRET, devono essere adottate dal Consiglio di Amministrazione, fatto salvo per le deliberazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci di cui al precedente articolo 8, lett. c) .

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In conformità all'art. 148, paragrafo 8, lett. f) del D.P.R. 917/1986, il presente statuto prevede l'intrasmissibilità della quota e la non rivalutabilità della stessa.

Articolo 18 - Risorse dell'EBRET

Le risorse dell'EBRET sono costituite:

- dagli importi versati all'EBRET dall'Ente Bilaterale Nazionale Artigianato ("EBNA") relativi alle quote per "Prestazioni e funzionamento EE.BB.RR." dalla delibera EBNA del 19 gennaio 2016 ovvero di quella che di volta in volta sarà emanata dall'EBNA, nonché degli importi di cui ai punti 2 e 3 dell'Accordo Interconfederale del 7 febbraio 2018 ed alla contribuzione aggiuntiva prevista dagli Accordi Regionali in materia;
- dai contributi – comunque denominati – riconosciuti dagli accordi della contrattazione collettiva nazionale e/o regionale tra le Organizzazioni costituenti in favore degli enti bilaterali;
- dagli interessi attivi;
- dalle somme introitate per lasciti, donazioni, elargizioni, sovvenzioni in favore dell'EBRET;
- dalle altre somme che a qualsiasi titolo, anche di legge, vengano in possesso dell'EBRET;
- dagli interessi ed utili che dovessero derivare dal patrimonio dell'EBRET.

Articolo 19 - Prelevamenti e spese

Per le spese d'impianto e di gestione l'EBRET si avvale delle entrate di cui al precedente articolo 18 dello Statuto.

Articolo 20 - Esercizio finanziario dell'EBRET

Gli esercizi finanziari dell'EBRET hanno inizio il 1 gennaio di ogni anno e terminano il 31 dicembre dell'anno stesso. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore, provvederà a redigere il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

Tale rendiconto economico e finanziario deve essere approvato entro il 30 aprile di ciascun anno.

A questo riguardo, il rendiconto economico e finanziario deve essere messo a disposizione del Collegio dei Revisori e delle costituenti Associazioni degli Artigiani e Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori dipendenti almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione in cui deve essere approvato da parte dell'Assemblea dei Soci.

Entro il 31 dicembre di ogni anno deve essere predisposto, con le modalità e forme di cui al comma che precede, anche il bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

Il rendiconto economico e finanziario deve dimostrare, in forma chiara e precisa, i risultati del conto economico e dello stato patrimoniale; analogamente, quelli preventivi devono contenere un'attendibile previsione delle entrate e delle spese dell'esercizio finanziario a cui si riferiscono.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto economico e finanziario può essere rimandata entro 180 (centottanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio.

Articolo 21 - Liquidazione dell'EBRET

La messa in liquidazione dell'EBRET può essere deliberata unanimemente dall'Assemblea dei Soci, qualora l'EBRET stesso cessi l'attività per disposizione di legge, contrattuale o per l'impossibilità di funzionamento o qualora esso venga a perdere, per qualsiasi motivo, la propria autonomia finanziaria ed amministrativa o, infine, perché non sia in grado di raggiungere gli scopi stabiliti dal presente Statuto.

In ogni caso, la liquidazione dell'EBRET sarà affidata ad un Collegio di Liquidatori composto da tre membri designati dall'Assemblea dei Soci di cui uno con funzioni di Presidente. In caso di mancato accordo sulla designazione dei Liquidatori da parte dell'Assemblea dei Soci, alla loro nomina (ed alla attribuzione della funzione di Presidente del Collegio di Liquidatori) vi provvederà il Presidente del Tribunale di Firenze, su richiesta depositata da una o più delle Organizzazioni costituenti.

Le Organizzazioni costituenti determinano, all'atto della messa in liquidazione dell'EBRET, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Il patrimonio che dovesse risultare dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto secondo quanto determinato dall'Assemblea dei Soci, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge n. 662/1996 (e successive modifiche ed integrazioni), e/o in base a quanto previsto dal codice civile e dalle vigenti norme in materia, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 22 - Modifica dello Statuto

Qualsiasi modifica al presente Statuto dovrà essere deliberata dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 23 - Norme di rinvio e disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.

Il presente Statuto si fonda sulle finalità e sulle determinazioni dell'Accordo Interconfederale del 21 luglio 1988 e dei successivi accordi e intese, comunque denominati, della contrattazione collettiva nazionale e/o regionale, che riguardano la bilateralità e che saranno, di volta in volta, attuati dall'EBRET.